



ALLEGATO SCARICHI 2

Oggetto: Ditta Trovati Srl - Istanza modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Trovati Srl (P.Iva 03238440543), con sede legale in Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Perugia e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 22624 del 05/02/2021 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 118116 del 22/06/2021, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 17/11/2020, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento destinato a produzione e commercializzazione di conglomerati bituminosi e cementizi, sito in Comune di Perugia, loc. Fontignano, strada San Giacomo (Foglio n. 386 part.IIIa 1642), oggetto di ampliamento della superficie al servizio dell'attività e ridefinizione delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti non pericolosi (fresato);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 17/11/2020 rilasciata dal SUAPE del Comune di Perugia in favore della ditta Trovati Srl, e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 10173 del 10/11/2020 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso di guardia della SS 220 Pievaiola), previo trattamento con impianto di sfangamento e disoleazione con filtro a coalescenza con portata 40 l/s, delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, mercurio, nichel, piombo, arsenico, cromo totale, cromo esavalente, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, che, a seguito dell'ampliamento della superficie al servizio dell'attività e della ridefinizione delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti non pericolosi (fresato), sono costituite da:

- acque reflue di dilavamento dell'area di deposito e lavorazione inerti vergini e fresato (area A), con superficie 6777 mq, ad eccezione dell'area coperta di deposito inerti (area B) con superficie 740 mq,
- acque reflue di dilavamento dell'area di installazione delle cisterne funzionali all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso a caldo (area D), con superficie 286 mq;

CONSIDERATO altresì che il Gestore ha valutato quali scarichi di acque meteoriche di dilavamento, non soggetti ad autorizzazione allo scarico, le acque meteoriche dilavanti l'area di installazione del



nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso a caldo e le aree di transito degli automezzi, recapitanti alla scolina nel punto N3, nonché le acque meteoriche dilavanti l'area coperta di deposito inerti (area B), recapitanti nella scolina nel punto N4;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Trovati Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Trovati Srl (P.Iva 03238440543), con sede legale in Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso di guardia della SS 220 Pievaiola) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, mercurio, nichel, piombo, arsenico, cromo totale, cromo esavalente, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, costituite da:

- acque reflue di dilavamento dell'area di deposito e lavorazione inerti vergini e fresato (area A), con superficie 6777 mq, ad eccezione dell'area coperta di deposito inerti (area B) con superficie 740 mq,



- acque reflue di dilavamento dell'area di installazione delle cisterne funzionali all'impianto (area D), con superficie 286 mq;

previo trattamento con impianto di sfangamento e disoleazione con filtro a coalescenza con portata 40 l/s, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- b) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- d) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, denominato "E1", ricercando i seguenti parametri: pH, Conducibilità, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Fosforo Totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Solidi Sospesi totali, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Idrocarburi totali, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Benzene, Saggio di Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;
- f) Con cadenza annuale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto e). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;



- g) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- h) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- i) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- j) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)